



**Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo**

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

### **Indice**

<b>Articolo 1.</b> Ambito di applicazione	2
<b>Articolo 2.</b> Normativa applicabile	2
<b>Articolo 3.</b> Nozione	2
<b>Articolo 4.</b> Tipologie	2
<b>Articolo 5.</b> Fondo per le spese di rappresentanza	2
<b>Articolo 6.</b> Soggetti legittimati ad assumere la spesa	3
<b>Articolo 7.</b> Effettuazione delle spese e rendicontazione	3
<b>Articolo 8.</b> Entrata in vigore	3

## **Articolo 1 Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni riguardanti la gestione delle spese di rappresentanza dell'Enpals, sono emanate nel rispetto delle norme di contabilità di cui al D.P.R. n. 97 del 2003 ed in particolare dei seguenti principi di cui all'art. 92, comma 3, del D.P.R. n. 97/2003:

- Iscrizione in bilancio di un apposito stanziamento di importo non superiore al tre per cento delle spese di parte corrente;
- Correlazione tra la spesa sostenuta e il risultato perseguito;
- Esclusione di ogni attività di rappresentanza nell'ambito dei rapporti istituzionali di servizio, anche se intrattenuti con soggetti estranei all'amministrazione;
- Esclusione dall'attività di rappresentanza delle spese contrassegnate da mera liberalità.

## **Articolo 2 Normativa applicabile**

Le spese di rappresentanza sono disciplinate dal Regolamento di contabilità dell'Ente adottato con delibera n. 71 del 7 dicembre 2006, dalle norme in materia e dal presente Regolamento, conformemente agli indirizzi consolidati della giurisprudenza contabile.

## **Articolo 3 Nozione**

L'Enpals può assumere spese di rappresentanza con le modalità previste dal presente regolamento per soddisfare l'esigenza di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni nazionali e internazionali nell'ambito dei propri fini istituzionali, con soggetti estranei all'amministrazione, allo scopo di suscitare sulle proprie attività l'attenzione di ambienti qualificati e dell'opinione pubblica in genere e salvaguardare e accrescere il prestigio dell'Ente.

Non è riconosciuta la qualificazione di spese di rappresentanza a quelle spese prive di funzione rappresentativa verso l'esterno.

## **Articolo 4 Tipologie**

Le spese ascrivibili alla fattispecie delle spese di rappresentanza sono le seguenti:

- pranzi colazioni rinfreschi, piccoli doni a contenuto simbolico, ad autorità e/o personalità rappresentative estranee all'Ente in occasione di festività o di altri eventi a carattere pubblico.

## **Articolo 5 Fondo per le spese di rappresentanza**

Nel bilancio preventivo dell'Ente deve essere assegnato il limite delle spese di rappresentanza che possono essere assunte nel corso dell'esercizio.

**Articolo 6**  
**Soggetti legittimati ad assumere la spesa**

I soggetti legittimati ad assumere le spese di rappresentanza secondo le tipologie di cui all'art. 4 conformemente alle procedure del presente Regolamento sono: il Presidente dell'Ente, il Presidente del CIV e il Direttore generale, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

**Articolo 7**  
**Effettuazione delle spese e rendicontazione**

Ai soggetti di cui all'art. 6 compete la valutazione della congruità delle spese di rappresentanza nei limiti delle risorse assegnate dalla normativa in materia contabile.

**Articolo 8**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore successivamente all'adozione da parte del Commissario straordinario e all'approvazione dei Ministeri Vigilanti secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d), del D.P.R. 357/2003.